

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 settembre 2024, n. 466

[ID VIP 10699] - Parco eolico costituito da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 78 MW, ubicato nel Comune di Cerignola (FG), incluse le opere di connessione alla RTN e integrato con un sistema di accumulo di 40 MW.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: GLH1 S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 27765 del 14.02.2024, acquisita in pari data al prot. n. 79333 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 96444 del 22.02.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 266200 del 04.06.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 10699, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento

- della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco eolico costituito da 13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 78 MW, ubicato nel Comune di Cerignola (FG), incluse le opere di connessione alla RTN e integrato con un sistema di accumulo di 40 MW, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GLH1" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID_VIP10699.pdf -

f05976eadeee6010d862c72359f9e535a5ebcfa60131982439841249ea91a31b

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 10699

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 78 MW , (13 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW)
Ubicazione	Comune di Cerignola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN e integrato con un sistema di accumulo di 40 MW
Proponente	GLH1 S.r.l.

L'impianto per produzione di energia elettrica da fonte eolica è costituito da **13 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 6 MW** per una **potenza complessiva di 78 MW** da realizzarsi nel Comune Cerignola (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN e integrato con un sistema di accumulo di 40 MW dalla Sottostazione Elettrica Utente 30/150 kV e dalle opere di connessione alla nuova Stazione elettrica (SE) della RTN con sezione di raccolta 150 kV da ubicarsi nel Comune di Cerignola, in provincia di Foggia (FG), in località "Pozzo Monachiello".

Il sito è facilmente raggiungibile dalla Autostrada A16 Napoli – Canosa, proseguendo per strade vicinali si può raggiungere un accesso del parco in corrispondenza delle WTG01, WTG02, WTG03, WTG04 e WTG05. Percorrendo l'Autostrada A16 Napoli – Canosa, proseguendo per la SP83 e per le strade vicinali è possibile raggiungere le altre WTG costituenti il parco eolico di progetto. La rete viaria secondaria è costituita dalle strade comunali e vicinali interpoderali esistenti che necessitano di allargamenti in prossimità di curve e svincoli. Gli aerogeneratori si trovano in media a 18,5 km dal centro abitato di Ascoli Satriano, a 10 km dal centro abitato di Stornarella, a 9,2 km dal centro abitato di Cerignola, a 12,4 km dal centro abitato di Lavello, a 10,9 km dal centro abitato di Stornara e a 18,6 km dal centro abitato di Canosa di Puglia. Il cavidotto interno al parco di collegamento tra i 13 aerogeneratori di progetto ha una lunghezza pari a circa 14,33 km, mentre il cavidotto esterno ha una lunghezza complessiva di circa 16,14 km ed è situato interamente nel Comune di Cerignola, in provincia di Foggia (FG).

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche degli aerogeneratori, nel sistema di riferimento UTM 33 WGS84; si riportano, inoltre, il comune, i fogli e le particelle catastali su cui sono ubicate le torri eoliche:

Comune	Foglio	Particella	Elemento	Coordinate cartografiche WGS84 UTM	
				Est	Nord
Cerignola	407	2	WTG 1	566148.08	4558700.01
Cerignola	405	37	WTG 2	567080.37	4559448.38
Cerignola	418	105	WTG 3	567251.57	4558955.45
Cerignola	408	59	WTG 4	566798.17	4558142.37
Cerignola	417	1	WTG 5	567943.33	4558074.56
Cerignola	406	38	WTG 6	568921.60	4560406.69
Cerignola	405	192	WTG 7	568747.64	4559771.10
Cerignola	419	90	WTG 8	569569.02	4558801.76
Cerignola	419	19	WTG 9	569455.43	4558212.36
Cerignola	419	68	WTG 10	569121.01	4557544.78
Cerignola	438	76	WTG 11	570334.64	4556737.60
Cerignola	438	40	WTG 12	570399.16	4557433.68
Cerignola	419	43	WTG 13	570744.53	4558174.74

Tabella 1 – Coordinate geografiche degli aerogeneratori e riferimenti catastali




Figura 1 Inquadramento territoriale dell'area di progetto su Ortofoto 2019 e layout di progetto su ortofoto

L'impianto ricade nell'Ambito "Ofanto" ed in particolare nella figura territoriale e paesaggistica del PPTR: "La media valle dell'Ofanto".

Dall'analisi della documentazione si evince che l'area di ubicazione degli aerogeneratori secondo quanto previsto dallo strumento di pianificazione urbanistico vigente del Comune di Cerignola (PRG adottato, con delibera di Consiglio Comunale n. 68, il 9 novembre 1999 e definitivamente approvato, con delibera di Giunta Regionale n. 1482, il 5 ottobre 2004), ricade in area agricola E. L'aerogeneratore WTG10 con una parte delle sue piazzole e viabilità rientra in un'area tipizzata dal PRG del Comune di Cerignola come "Area di ampliamento SIC – Valle Ofanto-Lago di Capaciotti" che per le Norme Tecniche di Attuazione risulta non idonea a "...la realizzazione di centrali elettriche in genere..." mentre il PPTR della Regione Puglia non ha recepito l'ampliamento dell'area "SIC – Valle Ofanto – Lago di Capaciotti".

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Lett. a)** – Nell'area in esame non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e l'impianto si configura come nuova realizzazione. La Figura 2 inquadra l'impianto eolico in progetto rispetto alle installazioni attualmente realizzate, cantierate e sottoposte a iter autorizzativo concluso positivamente come da Linee Guida della Regione Puglia, nel buffer di 2Km e 10 km.




Figura 2 – Individuazione degli aereogeneratori di progetto su cartografia rispetto alla presenza di impianti fotovoltaici (buffer 2Km) e eolici autorizzati e/o in fase di autorizzazione nell'area buffer 10 km - dati FER -

- **Lett. b)** – L'opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Lett. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Lett. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Lett. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all'interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti

situati sulle isole minori, come specificato nell'allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;

- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater)** – L'area d'impianto **non rientra** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e il progetto **non rientra** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater).



Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – (dettaglio area impianto - Area buffer 3 km)




Figura 4– Verifica compatibilità aerogeneratori su cartografia PPTR

- ❖ **L'idoneità dell'area potrà essere affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).**
- ❖ **Le torri di progetto sono esterne alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e al buffer di 3 km dai beni culturali e alle aree ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004.**

Dall'analisi della documentazione cartografica, si evince che gli aerogeneratori, con relative piazzole e nuova viabilità, la Stazione Elettrica di Utenza, esistente, non interessano i Beni Paesaggistici di cui all'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 e gli Ulteriori Contesti ai sensi dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice.

L'area di progetto è lambita a nord dalla Marana di Fontana e a sud dal Torrente la Marana, entrambi affluenti del Fiume Ofanto, il quale dista 3 km dall'aerogeneratore più prossimo (WTG 11). Il Lago Capacciotti dista 650 m dall'aerogeneratore da WTG 4. L'area di progetto non ricade in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica). Nell'area vasta, sono presenti numerosi corsi d'acqua episodici indentificati dalla Carta Idro – geomorfologica.

Con riferimento al percorso del Cavidotto MT dall'analisi della documentazione cartografica, è possibile osservare che esso presenta diverse interferenze (UCP – rete tratturi, UCP – aree appartenenti alla rete tratturi) per le quali si precisa che sarà realizzato interrato sotto strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C.

UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa – Rete dei tratturi		
DENOMINAZIONE	REINTEGRA	AREA RISPETTO
Regio Tratturello Stornara Montemilone N. 56 – Classe A	Non Reintegrato	30
Tratturello Cerignola Melfi N. 57 – Classe A	Non Reintegrato	30

NON IDONEITA' DELL'AREA**Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee**

L'area dell'impianto proposto **non ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4 d la cui P_TOT >1.000 kW.**

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer [m]
	Aree non idonee			
Zone SIC e zone ZPS istituite con Rete Natura 2000	SIC	<input type="checkbox"/>		200
	SIC Posidoinato	<input type="checkbox"/>		200
	ZPS	<input type="checkbox"/>		200
Zone IBA		<input type="checkbox"/>		5.000
Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.lgs. 42/'04)		<input type="checkbox"/>		-
Beni Culturali con 100 m. (parte II D. Lgs.42/'04)		<input type="checkbox"/>		100
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04)	Territori costieri fino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	<input type="checkbox"/>		150
	Boschi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I. PUGLIA)				
Pericolosità idraulica	BP	<input type="checkbox"/>		-
	MP	<input type="checkbox"/>		-
	AP	<input type="checkbox"/>		-
Pericolosità geomorfologica	PG1 - media e ponderata	<input type="checkbox"/>		
	PG2 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
	PG3 - elevata	<input type="checkbox"/>		-
Rischio	R3	<input type="checkbox"/>		-
	R4	<input type="checkbox"/>		-
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m		<input type="checkbox"/>		100
Coni visuali istituiti con le Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3				
fino a 4 Km	Coni visuali (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
	Zone interne ai coni (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
fino a 6 Km	Coni visuali (6 Km)	<input type="checkbox"/>		6.000
	Zone interne ai coni (6 Km)	<input type="checkbox"/>		6.000
fino a 10 Km	Coni visuali (10 Km)	<input type="checkbox"/>		10.000
	Zone interne ai coni (10 Km)	<input type="checkbox"/>		10.000

Tabella 2 – Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

Si precisa che l'area di impianto, intesa come l'area effettivamente occupata dagli aerogeneratori non ricade direttamente in un sito Rete Natura 2000, tuttavia a meno di 600 m sono presenti il sito ZSC "Valle Ofanto – Lago di Capacciotti" (cod. IT9120011) e il parco naturale regionale "Fiume Ofanto" (cod. EUAP1195) i quali rappresentano degli ecosistemi fluviali molto importanti per la fauna stanziale e migratoria.



Figura 5 - Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia – area di impianto

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti non evidenzia che la società di ingegneria "MAXIMA INGEGNERIA S.R.L." che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto è dotata di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015. Un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 non conferma l'adesione degli studi di Progettazione agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW". L'impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica.
- c) Il progetto **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata

frammentazione indotta del suolo dichiarando che l'installazione del parco comporterà una modifica non significativa dell'attuale utilizzo agricolo delle aree e che la sottrazione permanente di suolo, ad impianto installato, risulterà minima rispetto all'estensione dei suoli a destinazione agricola tanto da non rappresentare una significativa riduzione della funzione ambientale e produttiva, inoltre nel momento in cui verrà dismesso il parco eolico, verranno ripristinate le condizioni ambientali iniziali esistenti nella situazione ante operam; tutte le piazzole e le piste annesse al parco, se non necessarie alla comunità, verranno rinverdate e/o restituite all'utilizzo agricolo.

- d) **il progetto non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) l'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, la Carta Uso del Suolo consente di individuare l'esistenza o meno di aree ancora dotate di un rilevante grado di naturalità, al fine di valutare la pressione antropica in atto, ovvero il livello di modificazione ambientale già posto in essere dall'azione antropica sull'ambiente naturale originario, sia in termini quantitativi che qualitativi. Dall'analisi della Carta dell'Uso del Suolo, si evince che l'impianto eolico ricade totalmente in un comprensorio destinato a **seminativi irrigui**, per la produzione di cereali e colture arboree come uliveti e vigneti. Nella carta delle essenze di pregio, fornita dal proponente, il **WTG01 sembrerebbe ricadere in un vigneto** mentre, dalla verifica della carta dell'uso del suolo, il WTG 10 pare ricadere in un uliveto.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.




Figura 6 – Carta essenze di pregio e carta uso del suolo con messa in evidenza degli aerogeneratori WTG01 e WTG10

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Il Proponente ha effettuato l'analisi dell'impatto sul paesaggio attraverso l'identificazione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici, protetti ai sensi del D. Lgs n. 42/2004, situati a una distanza aerea minima pari a 50 volte l'altezza totale dell'aerogeneratore più vicino (definendo così, per questo progetto, un'area buffer di 10 km), come indicato dal D.M. 10/09/2010:

$$50 * HA = 50 * 200 [m] = 10000 [m]$$

dove HA rappresenta l'altezza complessiva dell'aerogeneratore in esame pari a 200 m.




Figura 7 – sovrapposizione sull’impianto di progetto del buffer 1.5 km, 10 km, 20 km.

il proponente dichiara che il patrimonio culturale ed identitario è stato indagato con riferimento puntuale alle invarianti strutturali dell’Ofanto e del Tavoliere e che l’incidenza di impatto del parco eolico di progetto, è limitata all’impatto visivo. Il buffer di 10 Km attraversa il centro abitato di Cerignola e Stornarella.

✓ **Con riferimento all’ All. 4:**

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l’impatto visivo sull’ambiente in cui si colloca l’impianto, le linee guida definiscono:

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici;**

Il proponente riporta che “ gli aerogeneratori dell’impianto eolico proposto sono posti a distanze tali da lasciare ampia visibilità e leggibilità dei principali lineamenti morfologici. Le ripe di erosione e i calanchi saranno quindi sempre luoghi privilegiati da cui sia possibile percepire il paesaggio dell’Ofanto e viceversa i riferimenti visivi dei suddetti lineamenti morfologici saranno sempre riconoscibili anche ad impianto realizzato pertanto è rilevata l’assenza di effetto selva”.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l’asfalto;**

Il proponente dichiara che la nuova viabilità sarà realizzata con uno strato di fondazione stradale di 40 cm in misto granulare a tout-venant, poggiato sul tessuto e non tessuto, completato da uno strato di finitura di circa 15 cm di misto granulare stabilizzato con legante naturale.

- **Interramento dei cavidotti;**

Il progetto soddisfa il requisito: il cavidotto interrato, saranno realizzati lungo la viabilità esistente con tecnica TOC.

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l’altezza massima della turbina più vicina (per evitare l’effetto selva);**




Figura 8 – Impianti FER

Non è possibile dalla documentazione in atti verificare il requisito in quanto non sono riportati nelle diverse relazioni i dati necessari al calcolo.

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell’aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare;**

La distanza minima tra aerogeneratori dovrebbe essere pari a 595 (170m. x3,5) e pari a 850 (170mx 5). Il requisito non è verificato per tutti gli aerogeneratori.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**

il proponente ha previsto l’utilizzo di vernici di colore chiaro antiriflettenti (Colorazione tenue grigio chiaro).

- **Privilegiare l’inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Gli aerogeneratori sono inseriti in un contesto in cui sono previsti e/o approvati altri progetti di impianti da fonti rinnovabili e infrastrutture di rete.

Impatto su flora, fauna ed ecosistemi

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

il proponente prevede diverse opere di mitigazione nella fase di cantiere e di esercizio. Dichiaro che l'impatto può considerarsi prevalentemente nullo in quanto la realizzazione dell'intervento non prevede nessuna azione nei confronti di habitat naturali e agricoli.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**

il proponente intende contenere i tempi di costruzione come da cronoprogramma, per la realizzazione del parco eolico prevede una durata complessiva di circa 1 anno.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il proponente prevede di posizionare gli aerogeneratori in prossimità delle strade presenti sull'area in modo da ridurre la realizzazione di nuove piste utilizzando per quanto più possibile della viabilità esistente in maniera da sottrarre la quantità minima indispensabile di suoli per la realizzazione di nuove piste.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;** il requisito è soddisfatto.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;**

il proponente prevede di programmare e favorire il recupero ambientale e paesaggistico delle aree di escavazione abbandonate o dismesse, inoltre, in fase di esercizio, è previsto un monitoraggio che avrà lo scopo di verificare la corretta esecuzione ed efficacia del ripristino dei suoli, nelle aree temporaneamente occupate in fase di costruzione e destinate al recupero agricolo e/o vegetazionale.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

il requisito è soddisfatto.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

il requisito è soddisfatto.

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito è soddisfatto.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

il requisito è soddisfatto bagnando le piste per mezzo degli idranti, attraverso la copertura dei cumuli di terreno e utilizzando autocarri dotati di cassoni chiusi e ripristinando tempestivamente il manto vegetale a lavori ultimati.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

il requisito è soddisfatto.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;**

il requisito non è verificabile.

- **Impiegare linee di trasmissione esistenti, ove possibile.**

Il requisito non è verificato in quanto l'energia elettrica prodotta è poi raccolta e convogliata tramite un cavidotto interrato ed immessa nella rete di Trasmissione Nazionale.

- **Utilizzare linee interrate con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;**

il requisito è soddisfatto.

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

Il requisito è soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Nell'elaborato Studio di impatto ambientale (SIA) il proponente riporta che alcune civili abitazioni sono a una distanza superiore ai 200 m dal singolo aerogeneratore.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

*Il proponente, nell'elaborato Studio di impatto ambientale (SIA), verifica il requisito nel caso specifico pari a 1,2 km (6 *200m).*

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il proponente, nell'elaborato Studio di impatto ambientale (SIA), verifica il requisito.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

La gittata massima ha un valore pari a circa 201 m. Nell'elaborato Studio di impatto ambientale (SIA) sono riportate le distanze delle civili abitazioni dai singoli aerogeneratori più vicini e il requisito risulta soddisfatto.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Nel comune di Cerignola sono presenti rispettivamente 15 prodotti tra DOP e IGP. Gli uliveti presenti in questo areale possono concorrere alla produzione di olio extra – vergine d'oliva DOP "Dauno" (D.M. 17/01/2012). I vigneti di Cerignola possono concorrere alla produzione del vino DOP "Rosso di Cerignola" e al prodotto ortofrutticolo IGP Uva di Puglia. Nell'area di 500 m intorno agli aerogeneratori di progetto e del cavidotto, è stata rilevata la presenza di numerosi impianti di ulivo, vite e frutteti di vario genere. Dalla documentazione in atti è emerso che l'area di progetto non ricade direttamente in aree per le produzioni agricole di pregio ad eccezione dell'aerogeneratore WTG 1 il quale sembrerebbe ricadere in un vigneto e dell'aerogeneratore WTG 10 il quale sembrerebbe ricadere in un uliveto.

Il proponente dichiara che si può affermare che l'impianto eolico proposto nel comune di Cerignola **potrebbe interferire** con le produzioni agricole di particolare pregio.




Figura 9 – Essenze di pregio nell'area di indagine - uliveti e vigneti ricadenti nel buffer di 500 m da ogni aerogeneratore -

Punto 16.5:

Il progetto del parco eolico prevede misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che il proponente le adotterà prima che prenda avvio la fase di cantiere, durante questa fase e altre ancora durante la fase di esercizio del parco eolico. Tali azioni riguardano:

- misure di mitigazione per la riduzione degli impatti sulla qualità dell'aria che prevedono di riutilizzare il materiale di scavo al fine di ridurre al minimo il conferimento e il trasporto in discarica; bagnare le piste per mezzo degli idranti per limitare il propagarsi delle polveri nell'aria nella fase di cantiere; utilizzare macchinari omologati e rispondenti alle normative vigenti; coprire e bagnare i cumuli di terreno e altri materiali generati durante la fase di scavo, ripristinare tempestivamente il manto vegetale a lavori ultimati;
- misure di mitigazione per la riduzione dell'impatto potenziale sull'ambiente idrico prevedono un sistema di regimentazione e captazione delle acque meteoriche per evitare il dilavamento da parte di acque superficiali provenienti da monte, in modo da evitare lo scarico sul suolo di acque contenenti oli e/o grassi rilasciati dai mezzi oppure contaminate dai cementi durante le operazioni di getto delle fondazioni. In fase di esercizio, invece, le strade di accesso e le piazzole saranno ricoperti di materiale naturale drenante, invece di realizzare interventi di impermeabilizzazione con manti bituminosi;
- misure di mitigazione relative agli impatti provocati sulla componente suolo e sottosuolo riguardano l'accertamento di dettaglio della reale configurazione stratigrafica dell'area oggetto di intervento; l'utilizzo per quanto più possibile della viabilità esistente in maniera da sottrarre la quantità minima indispensabile di suoli per la realizzazione di nuove piste; la rinaturalizzazione delle aree di terreno temporaneamente utilizzate in fase di cantiere per una loro restituzione alla utilizzazione agricola; tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle cunette di scolo ed i muretti di contenimento eventuali;
- al fine di minimizzare gli impatti negativi su flora e fauna e ridurli a valori accettabili, saranno adottate alcune misure di mitigazione: il personale e i mezzi meccanici dovranno utilizzare il più possibile le strade esistenti riducendo così al minimo il calpestio e per contenere i tempi di costruzione; sarà effettuato un monitoraggio dell'impatto diretto ed indiretto dell'impianto eolico sull'avifauna che prevede lo studio delle popolazioni animali prima, durante e dopo la costruzione dell'impianto. A seguito dei monitoraggi ante - operam e post - operam, qualora si osservasse frequentemente all'interno dell'area di progetto specie di interesse comunitario si potranno adottare i seguenti accorgimenti: installazione del sistema automatico di rilevamento e blocco tipo DTBird e/o DTBati; aumento della velocità minima di vento (cut in > 5 m/s); diminuzione della velocità di rotazione, in fase di esercizio si potrebbe limitare l'utilizzo di illuminazione artificiale in quanto questa rappresenta una fonte attrattiva per gli insetti e conseguentemente per i loro predatori come i chiroteri;

ulteriori misure di mitigazione che tendono alla mimesi del manufatto e alla valorizzazione dello stesso che possono essere ottenute attraverso un adeguato studio dell'inserimento cromatico al fine di ripristinare quanto più possibile le situazioni morfologiche, vegetazionali e naturalistiche, o a crearne delle nuove, è stato redatto l'elaborato "Valutazione di Incidenza Ambientale" per approfondire eventuali ulteriori misure di mitigazioni per gli impatti sulle diverse matrici ambientali.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico è costituito da 13 aerogeneratori della potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza nominale complessiva pari a 78 MW, sito in località "Pozzo Monachiello" nel territorio comunale di Cerignola, in provincia di Foggia (FG), integrato da un impianto di accumulo di 40 MW.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zone a destinazione agricola – area agricola E**, secondo quanto previsto dallo strumento di pianificazione urbanistico vigente del Comune di Cerignola (PRG adottato, con

delibera di Consiglio Comunale n. 68, il 9 novembre 1999 e definitivamente approvato, con delibera di Giunta Regionale n. 1482, il 5 ottobre 2004). È necessario precisare che l'aerogeneratore WTG10 con una parte delle sue piazzole e viabilità rientra in un'area tipizzata dal PRG del Comune di Cerignola come "Area di ampliamento SIC – Valle Ofanto-Lago di Capaciotti" che per le Norme Tecniche di Attuazione risulta non idonea a "...la realizzazione di centrali elettriche in genere..." mentre il PPTR della Regione Puglia non ha recepito l'ampliamento dell'area "SIC – Valle Ofanto – Lago di Capaciotti".

2. **L'idoneità dell'area potrà essere affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater) e le torri di progetto sono esterne alle aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e al buffer di 3 km dai beni culturali e alle aree ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004.**
3. **L'area dell'impianto proposto non ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.**
4. Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, mostrando un'integrazione sia nella fase di realizzazione che di gestione dell'impianto, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b, c, e.
5. Si ritiene che le modalità di intervento proposte permettono di valutare la efficienza delle misure di mitigazione con le necessità di minimizzare gli impatti sul paesaggio e sulla percezione visiva dello stesso, per migliorarne la qualità e con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Nell'elaborato "Valutazione di Incidenza Ambientale" sono riportate ulteriori misure di mitigazioni relativamente agli impatti sulle diverse matrici ambientali.
6. Il suolo occupato è classificato come seminativi irrigui per la produzione di cereali e colture arboree come uliveti e vigneti a eccezione del WTG01 che ricade in un vigneto e il WTG10 che ricade in un uliveto. Nell'area buffer di 500 m intorno agli aerogeneratori di progetto e del cavidotto, è stata rilevata la presenza di numerosi impianti di ulivo, vite e frutteti di vario genere per i quali non è verificabile la classificazione di pregio della produzione.
7. Dall'analisi condotta in campo sugli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario definiti al punto 4.4.3. R.R. n. 11 del 20 gennaio 2011, non sono presenti muretti a secco, alberi monumentali e filari di alberi direttamente nell'area di progetto interessata dall'installazione degli aerogeneratori mentre, nella fascia di 500 m intorno all'area di progetto è stata rilevata la presenza di alberature stradali e poderali ad una distanza di 150 m dall'aerogeneratore più prossimo e alcuni muretti a secco che si presentano per la maggior parte crollati.
8. Non è verificabile la distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3,5 in direzione perpendicolare e la distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva).